Autorità di Regolazione dei Trasporti

ALLEGATO “A” ALLA DELIBERA N. 214/2026

Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2028 presentato da Ferrovie del Gargano S.r.l., nonché relative al PIR 2027

Indice

Premessa **3**
1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR **4**
1.1 Valutazioni dell’Autorità **4**
1.2 Indicazioni **4**
1.3 Prescrizioni **4**
2. Caratteristiche dell’Infrastruttura – Capitolo 2 del PIR **5**
2.1 Valutazioni dell’Autorità **5**
2.2 Indicazioni **5**
2.3 Prescrizioni **5**
3. Condizioni di accesso all’infrastruttura – Capitolo 3 del PIR **6**
3.1 Valutazioni dell’Autorità **6**
3.2 Indicazioni **6**
3.3 Prescrizioni **6**
4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR **6**
4.1 Valutazioni dell’Autorità **6**
4.2 Indicazioni **6**
4.3 Prescrizioni **6**
5. Servizi e tariffe – Capitolo 5 del PIR **6**
5.1 Valutazioni dell’Autorità **6**
5.2 Indicazioni **7**
5.3 Prescrizioni **7**
6. Esecuzione del contratto – Capitolo 6 del PIR **8**
6.1 Valutazioni dell’Autorità **8**
6.2 Indicazioni **8**
6.3 Prescrizioni **8**
7. Impianti di servizio – Capitolo 7 del PIR **8**
7.1 Valutazioni dell’Autorità **8**
7.2 Indicazioni **8**
7.3 Prescrizioni **8**
8. Allegati al PIR **9**
8.1 Valutazioni dell’Autorità **9**
8.2 Indicazioni **9**
8.3 Prescrizioni **9**

Premessa

Con nota trasmessa all'Autorità di regolazione dei trasporti (nel seguito: Autorità), prot. ART 75457/2026 del 30 settembre 2026, Ferrovie del Gargano S.r.l. (nel seguito: FdG) ha comunicato di aver pubblicato sul proprio sito *web* aziendale la bozza finale del Prospetto informativo della rete 2028 (nel seguito: PIR 2028), assunta al prot. 81425/2026 del 12 ottobre 2026, evidenziando che nessuna osservazione è pervenuta dai soggetti interessati entro il termine della fase di consultazione effettuata sulla prima bozza del documento.

Il Gestore ha affidato i compiti di svolgimento delle funzioni essenziali al Consorzio Ferrovie Pugliesi (di seguito: CFP o AB), ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del d.lgs. 15 luglio 2015, n. 112.

Con il presente documento, l'Autorità formula le proprie indicazioni e prescrizioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 15 luglio 2015 n. 112 e dell'articolo 37 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, rispetto ai capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 e agli allegati di detta bozza finale del PIR 2028, nonché rispetto al capitolo 5 del PIR 2027.

Per ciascuno di tali capitoli e per gli allegati il presente documento reca, nell'ordine, con riguardo ad ogni tematica presa in esame:

1. **le pertinenti valutazioni dell'Autorità in esito all'analisi della bozza finale del PIR 2028;**
2. **le conseguenti indicazioni e prescrizioni al Gestore dell'infrastruttura (nel seguito, anche: GI).**

Le prescrizioni riportate in carattere blu si riferiscono anche al PIR 2027, di cui il gestore dovrà procedere ad effettuare la pubblicazione di un aggiornamento straordinario, contestualmente a quella dell'edizione finale del PIR 2028.

Si precisa che il documento finale dovrà essere denominato "**PIR 2028 (Edizione dicembre 2026)**" e pubblicato entro il 12 dicembre 2026, termine dell'entrata in vigore dell'orario di servizio 2026-2027.

Principali abbreviazioni utilizzate nel documento:

AB:	*Allocation Body* (organismo di allocazione della capacità);
Autorità:	Autorità di regolazione dei trasporti;
CFP:	Consorzio Ferrovie Pugliesi;
FdG:	Ferrovie del Gargano;
GI:	Gestore dell'Infrastruttura della rete ferroviaria;
IF:	Impresa Ferroviaria;
PIR:	Prospetto informativo della rete;
PMdA:	Pacchetto Minimo di Accesso;
PMR:	Persone con disabilità e a Mobilità Ridotta;
STI:	Specifiche Tecniche di Interoperabilità.

1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR

1.1 Valutazioni dell'Autorità

Si ritiene opportuno che il gestore inserisca nel paragrafo 1.3.1, "*Quadro giuridico*", un richiamo al Regolamento (UE) 2026/1184 relativo all'uso della capacità di infrastruttura ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico, che modifica la direttiva 2012/34/UE e abroga il regolamento (UE) n. 913/2010.

Si ritiene, altresì, opportuno che il gestore rimuova dal testo del PIR i riferimenti al Regolamento Europeo (CE) n.1371/2007 e li sostituisca con il riferimento al Regolamento vigente (UE) 2021/782.

Al paragrafo 1.7 *"Glossario dei termini"*, è definita: "*FASCIA PENDOLARE, insieme delle fasce orarie (e i rispettivi treni) individuate nell'intervallo 06:00- 09:00 (con riferimento all'orario di arrivo nelle stazioni di destinazione), 12.30-15.30 e 17:00-20:00 (con riferimento all'orario di partenza dalle stazioni di origine) dal lunedì al* ***venerdì****.*" (enfasi aggiunta).

Al par. 6.3.2 è definita: "*Fascia pendolare, dal lunedì al* ***sabato****, 06.00-09.00, 12.30-15.30 e 17.00-20.00*" (enfasi aggiunta).

Al par. 4.6, "*Linee Sature – Infrastruttura congestionata nei criteri di priorità delle tracce orarie*", è riportato: "*i servizi di trasporto quantitativamente e qualitativamente necessari a soddisfare la mobilità dei cittadini disciplinati da appositi contratti di servizio da stipulare fra IF e Stato o Regioni sono prioritari rispetto agli altri servizi indicati al comma 1 nelle fasce orarie pendolari. Le fasce orarie* ***sono individuate dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 17.00 alle 20.00****;*" (enfasi aggiunta).

Inoltre, al par. 6.3.2.1, *"Treni pendolari"*, compare: *"Si considerano "pendolari" i treni in afflusso nella fascia mattutina (5.30 – 8.30) e in deflusso nella fascia pomeridiana (12.30 - 15.30) a servizio delle maggiori città ed i relativi treni corrispondenti, individuati da FDG/GI-CFP, anche attra-verso il coinvolgimento degli enti titolari dei rispettivi contratti di servizio, tra i treni che assumono particolare rilevanza dal punto di vista delle frequentazioni"*.

In considerazione di quanto sopra, si rende necessario che il gestore chiarisca univocamente, armonizzando il testo dei paragrafi citati, le fasce pendolari e i giorni nei quali le medesime sono considerate tali. Infine, non pare chiaro il motivo per il quale non siano considerati anche treni pendolari anche quelli nella fascia serale (17:00 – 20:00).

1.2 Indicazioni

1.2.1 Si dà indicazione al Gestore di inserire nel paragrafo 1.3.1, "*Quadro giuridico*", un richiamo al Regolamento (UE) 2026/1184 relativo all'uso della capacità di infrastruttura ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico, che modifica la direttiva 2012/34/UE e abroga il regolamento (UE) n. 913/2010.

1.2.2 Si dà indicazione al Gestore di rimuovere dal testo i riferimenti al Regolamento Europeo (CE) n. 1371/2007 e di sostituirli con i riferimenti al Regolamento vigente (UE) 2021/782.

1.3 Prescrizioni

1.3.1 Si prescrive al Gestore di individuare in maniera univoca, coordinando il testo dei paragrafi interessati, le fasce pendolari e i giorni nei quali le medesime sono considerate tali. Si ritiene, inoltre, necessario che il Gestore specifichi nel PIR a cosa si riferisca l'orario indicato (se, ad esempio, quello in arrivo nella fascia pendolare mattutina e di partenza nella fascia pomeridiana)

e chiarisca il motivo per il quale non siano considerati treni pendolari anche quelli nella fascia serale (17:00 – 20:00).

2. Caratteristiche dell'Infrastruttura – Capitolo 2 del PIR

2.1 Valutazioni dell'Autorità

Il paragrafo 2.3.3, "*Stazioni e nodi*" e l'Allegato II contengono già alcune informazioni rilevanti ai fini dell'accessibilità delle stazioni e delle fermate, riguardanti, tra l'altro, la presenza dei sottopassi, l'accessibilità per le persone con disabilità e a mobilità ridotta e la rispondenza alle STI PRM.

Il paragrafo relativo al servizio di assistenza indica, inoltre, per alcune stazioni, la possibilità di accesso autonomo, l'assenza di barriere architettoniche e la presenza di sistemi di informazione sonora e visiva.

Si ritiene necessario che tali informazioni siano ulteriormente integrate e coordinate, al fine di rappresentare più compiutamente, per ciascuna stazione e fermata, il livello di effettiva accessibilità e fruibilità rispetto alle diverse esigenze delle persone con disabilità e a mobilità ridotta.

In coerenza con i principi di trasparenza e di rappresentazione dell'effettiva accessibilità delle prestazioni per le persone con disabilità, espressi dall'articolo 7 del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, occorre, in particolare, precisare le condizioni di fruibilità in autonomia o mediante assistenza e le eventuali limitazioni riferite alle diverse tipologie di disabilità.

Si ritiene, infine, necessario che il gestore integri i contenuti della tabella di cui al paragrafo 2.7.1 "*Grado di utilizzo dell'infrastruttura*", riportando, per ogni tratta, oltre alla capacità commerciale oraria massima, la percentuale di detta capacità allocata, per ogni fascia oraria, nonché le percentuali di utilizzo della suddetta capacità commerciale oraria che determinano la condizione di "tratta a capacità limitata" e "tratta satura".

2.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

2.3 Prescrizioni

2.3.1 **Si prescrive al Gestore di integrare e coordinare le informazioni contenute nel paragrafo 2.3.3, "*Stazioni e nodi*" e nell'Allegato II, in modo da rappresentare, per ciascuna stazione e fermata, il livello di effettiva accessibilità e fruibilità da parte delle persone con disabilità e a mobilità ridotta. Le informazioni devono consentire di individuare almeno: (i) la possibilità di accesso e fruizione dell'impianto in autonomia o mediante assistenza; (ii) le condizioni e le eventuali limitazioni riferite alle diverse tipologie di disabilità; (iii) le dotazioni disponibili ai fini dell'accessibilità, compresi i sistemi di informazione sonora e visiva.**

2.3.2 **Si prescrive al Gestore di integrare le tabelle di cui al paragrafo 2.7.1 "*Grado di utilizzo dell'infrastruttura*", riportando, per ogni tratta, oltre alla capacità commerciale oraria massima, la percentuale di detta capacità allocata, per ogni fascia oraria, nonché le percentuali di utilizzo della suddetta capacità commerciale oraria che determinano la condizione di "tratta a capacità limitata" e "tratta satura".**

3. Condizioni di accesso all’infrastruttura – Capitolo 3 del PIR

3.1 Valutazioni dell’Autorità

L’Autorità valuta adeguato il contenuto del capitolo.

3.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

3.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR

4.1 Valutazioni dell’Autorità

L’Autorità valuta adeguato il contenuto del capitolo.

4.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

4.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

5. Servizi e tariffe – Capitolo 5 del PIR

5.1 Valutazioni dell’Autorità

Si rileva che i canoni riferiti al PMdA esposti nel paragrafo 5.2 del PIR, “*Pacchetto Minimo d’accesso e tariffe*”, non sono congruenti con quelli contenuti nella proposta tariffaria, riferita al periodo 2026-2030 e dichiarata conform**e** dall’Autorità con delibera n. 216/2025 del 4 dicembre 2025. In particolare, la suddetta delibera si è espressa sui contenuti della documentazione trasmessa dall’AB - a seguito delle interlocuzioni avute nel corso delle audizioni tenutesi con codesto gestore, nonché con i referenti dello stesso AB e delle rettifiche concordate nel corso delle suddette interlocuzioni - con nota prot. ART 90053/2025, del 5 novembre 2025.

Da detta documentazione, e con particolare riferimento al documento denominato “*Piano Economico Finanziario del GI e calcolo delle tariffe di accesso – Ferrovie del Gargano S.r.l.*”, elaborato con il supporto del consulente *Steer*, si desume che la proposta tariffaria prevedeva la quantificazione della sola componente A del canone, come desumibile dallo schema di contabilità regolatoria trasmesso con la stessa citata nota prot. ART 90053/2025, confrontata con il valore del cap tariffario stabilito ai sensi della misura 50.2 dell’Allegato A alla delibera n. 95/2023. Nello specifico, a pag. 28 del citato documento si legge, tra l’altro: “*Dal confronto tra i limiti minimo e massimo e il canone del GI per la sola componente A emerge che le tariffe di Ferrovie del Gargano eccedono il limite massimo tariffario ammissibile (Tmin – Tmax), e dunque si applicano le tariffe*

corrispondenti al limite massimo". Il valore di detto tetto massimo è riportato nella Tabella 3.5 del richiamato documento.

Si rende, quindi, necessario che il Gestore inserisca nel citato paragrafo del PIR il solo valore della suddetta componente A, riferita all'esercizio 2027-2028, determinata come in precedenza chiarito e fatta salva l'applicazione delle eventuali poste figurative, con le relative sub-componenti A1, A2 e A3, provvedendo all'eliminazione della parte riferita alla componente B dal canone, che peraltro è modulata rispetto a segmenti di mercato, quale quello *open access* per cui, all'atto della formulazione della proposta tariffaria, non si disponeva di previsioni riferite ai volumi di traffico e quindi in contraddizione con quanto previsto dalla misura 54, punto 1, lettera d), dell'Allegato A alla citata delibera n. 95/2023.

Con riferimento al paragrafo 5.4, "*SERVIZI E SPESE ULTERIORI - SERVIZIO COMPLEMENTARE: B) assistenza a persone a Ridotta Mobilità (PMR) di cui al Regolamento (UE) n.2021/782*", si precisa che l'Art. 24 del Reg. (UE) 782/2021 stabilisce, alla lettera a), che "*l'assistenza è fornita a condizione che il tipo di assistenza richiesta sia notificato con almeno 24 ore di anticipo all'impresa ferroviaria, al gestore della stazione, al venditore di biglietti o al tour operator da cui è stato acquistato il biglietto o allo sportello unico di cui alla lettera f), ove applicabile. È sufficiente una notifica unica per un viaggio ferroviario. Le notifiche sono trasmesse a tutte le imprese ferroviarie e a tutti i gestori delle stazioni coinvolti nel viaggio*".

Si ritiene, quindi, necessario che il gestore provveda ad integrare il testo del paragrafo specificando che "*Le modalità di richiesta dell'assistenza sono organizzate nel rispetto del meccanismo di notifica unica di cui all'articolo 24 del Regolamento (UE) 2021/782. La persona con disabilità o a mobilità ridotta presenta un'unica richiesta di assistenza per il viaggio, anche qualora lo stesso interessi reti interconnesse, stazioni gestite da soggetti diversi o più imprese ferroviarie. Il soggetto che riceve la richiesta ne assicura la trasmissione agli altri soggetti interessati e il necessario coordinamento ai fini dell'erogazione del servizio, senza che l'utente sia tenuto a reiterare la richiesta*" e che: "*Con riferimento ai viaggi che interessano le stazioni di Foggia e San Severo, gestite da RFI, il PIR indica le modalità di coordinamento tra FDG/GI, RFI e le imprese ferroviarie interessate, al fine di garantire la continuità dell'assistenza e dell'informazione all'utente*."

5.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

5.3 Prescrizioni

5.3.1 **Si prescrive al Gestore di correggere nel paragrafo 5.2 del PIR, "*Pacchetto Minimo d'Accesso e tariffe*", i valori dei canoni riferiti al PMdA, prevedendo l'esplicitazione del valore della sola componente A del canone e stralciando la sezione riferita alla componente B dello stesso, in coerenza con il contenuto della proposta tariffaria come in ultimo dichiarata conforme dall'Autorità con delibera n. 216/2025, del 4 dicembre 2025.**

5.3.2 **Si prescrive al Gestore, con riferimento al paragrafo 5.4, "*SERVIZI E SPESE ULTERIORI - SERVIZIO COMPLEMENTARE: B) assistenza a persone a Ridotta Mobilità (PMR) di cui al Regolamento (UE) n.2021/782*", di integrare il testo specificando che: "*Le modalità di richiesta dell'assistenza sono organizzate nel rispetto del meccanismo di notifica unica di cui all'articolo 24 del Regolamento (UE) 2021/782. La persona con disabilità o a mobilità ridotta presenta un'unica richiesta di assistenza per il viaggio, anche qualora lo stesso interessi reti interconnesse, stazioni gestite da soggetti diversi o più imprese ferroviarie. Il soggetto che riceve la richiesta ne assicura la trasmissione agli altri soggetti interessati e il necessario coordinamento ai fini dell'erogazione del servizio, senza che l'utente sia tenuto a reiterare la richiesta*" e che: "*Con riferimento ai viaggi che interessano le stazioni di Foggia e San Severo, gestite da RFI, il PIR indica le modalità di***

***coordinamento tra FDG/GI, RFI e le imprese ferroviarie interessate, al fine di garantire la continuità dell'assistenza e dell'informazione all'utente*".**

6. Esecuzione del contratto – Capitolo 6 del PIR

6.1 Valutazioni dell'Autorità

I paragrafi 6.2.3, "*Informazioni date da FDG/GI prima e durante la circolazione*" e 6.2.4, "*Informazioni date dalle IF prima e durante la circolazione*", disciplinano i flussi informativi tra FDG/GI e le imprese ferroviarie prima e durante la circolazione, con particolare riferimento alle situazioni anomale, alle variazioni del programma, ai servizi sostitutivi e alle soluzioni di riprotezione.

Tali flussi dovrebbero comprendere espressamente anche le informazioni rilevanti ai fini dell'accessibilità e fruibilità del viaggio e dell'erogazione dell'assistenza alle persone con disabilità e a mobilità ridotta.

In particolare, dovrebbero essere comunicate tempestivamente le variazioni e le indisponibilità dell'infrastruttura, degli impianti, del materiale rotabile, dei posti e delle dotazioni dedicate, nonché l'attivazione di servizi sostitutivi o di riprotezione che possano incidere sull'accessibilità del viaggio.

Tale integrazione risulta coerente con l'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/782, con l'articolo 7 del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, e con la delibera ART n. 106/2018.

6.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

6.3 Prescrizioni

6.3.1 Si prescrive al Gestore di integrare il paragrafo 6.2.3*, "Informazioni date da FDG/GI prima e durante la circolazione"*, prevedendo che FdG/GI comunichi tempestivamente alle imprese ferroviarie le informazioni relative alle situazioni anomale, alle variazioni della circolazione, alle indisponibilità dell'infrastruttura, degli impianti o delle relative dotazioni e a ogni altra circostanza idonea a incidere sull'accessibilità e fruibilità del viaggio da parte delle persone con disabilità e a mobilità ridotta.

7. Impianti di servizio – Capitolo 7 del PIR

7.1 Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità valuta adeguato il contenuto del capitolo.

7.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

7.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

8. Allegati al PIR

8.1 Valutazioni dell’Autorità

L’Autorità valuta adeguato il contenuto degli allegati.

8.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

8.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.